



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 12.01.2021

Info/07(R)/FIR: Giurisprudenza sulle responsabilità nella compilazione

### **FIR: L'ULTIMA GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE LIMITA LA RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE**

Interessante nelle questioni relative alla responsabilità dei vari soggetti coinvolti nella compilazione del documento ambientale è la pronuncia della **Corte di Cassazione** che con l'**Ordinanza 28569/2020 del 16 settembre 2020** ha stabilito che **l'omessa o incompleta compilazione dei formulari rifiuti (FIR) per la parte relativa alla casella di competenza del destinatario non dà luogo a responsabilità del produttore**, fatta salva l'eventualità di suo "specifico" concorso.

Con tale principio affermato nell'ordinanza in oggetto la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, presentato da un produttore di rifiuti, contro una sentenza con la quale la Corte di Appello di Venezia aveva confermato la condanna inflitta in primo grado al ricorrente ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 22/1997 (ora articolo 258 del Dlgs 152/2006).

Nel caso specifico, nei formulari di trasporto erano assenti i dati obbligatori della casella 11. Tale casella, ricorda la Suprema Corte, è riservata al destinatario che la deve utilizzare – e sottoscrivere – al fine di indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, riportare la quantità di rifiuti ricevuta, la data e l'ora del ricevimento. Il produttore dei rifiuti, dovendo redigere le caselle da uno a dieci del formulario, è invece responsabile, in prima persona, solo della completezza di queste caselle, fatto salvo l'eventuale concorso nella condotta omissiva consumata dal destinatario al momento della ricezione del carico, nel caso specifico non contestato dal Tribunale veneziano.

Si ricorda che in favore di questo principio è intervenuto anche il legislatore che con le recenti modifiche della parte IV del Codice Ambientale, infatti il comma 17 del novellato art. 193, così come modificato dal Dlgs 116/2020, ribadisce la **distinzione della responsabilità per i vari soggetti** che compilano il FIR, **nel senso che ogni operatore è responsabile per quanto inserito e sottoscritto nelle parti di propria competenza**, e precisa poi anche che il trasportatore non è responsabile per quanto indicato dal produttore o dal detentore per eventuali difformità tra le descrizioni dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Per approfondimenti si allega il testo della pronuncia.